

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE (DISEGNO DI LEGGE)

(Comunicato n. 140 del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2025)

Il testo, approvato su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, introduce importanti novità per la professione di avvocato.

Si ribadiscono la libertà e l'indipendenza dell'avvocato e si ripristina il giuramento professionale. Fatte salve le competenze attribuite ad altre professioni regolamentate, si considerano esclusive dell'avvocato le attività di consulenza e assistenza legale se svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e connesse all'attività giurisdizionale.

La delega interviene anche sulla disciplina del codice deontologico, prevedendo che la sua emanazione e il suo aggiornamento siano a cura del Consiglio nazionale forense (CNF), e rafforzando la disciplina del segreto professionale. Viene confermato il carattere personale dell'incarico, anche quando l'avvocato opera all'interno di un'associazione o società professionale e si conferma il principio della libera pattuizione delle parti e dell'equo compenso, introducendo la solidarietà nel pagamento da parte di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale.

In relazione allo svolgimento della professione in forma collettiva, per le associazioni professionali, vengono individuati gli elementi negoziali essenziali da includere nel contratto associativo e si stabilisce che un'associazione possa essere qualificata come "forense" solo se la maggioranza degli associati sono avvocati. Per le società tra professionisti (STP), si prevede che anche gli avvocati possano esercitare attività di consulenza all'interno di queste strutture. Per le società tra avvocati, la delega prevede che i titolari di una partecipazione sociale corrispondente ad almeno due terzi non solo del capitale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, debbano essere avvocati iscritti all'albo. Viene inoltre specificato che i soci non professionisti possono essere ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento. Le nuove norme escludono inoltre che la società possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti a lui collegati.

Un altro punto di rilievo è la disciplina delle reti professionali, che permette agli avvocati di esercitare la professione partecipando a reti, anche multidisciplinari, con altri professionisti come commercialisti e ingegneri, per progetti che richiedono competenze integrate. Viene precisato che un contratto di rete può avere per oggetto attività forensi solo se vi partecipano almeno due avvocati iscritti all'albo. La riforma interviene anche sull'esercizio dell'attività in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, classificando tale attività come prestazione d'opera professionale intellettuale per favorire l'accesso al mercato e preservare l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato.

Il disegno di legge si occupa anche della formazione e dell'aggiornamento professionale, mantenendo l'obbligo di aggiornamento annuale e razionalizzando la disciplina delle specializzazioni forensi.

Infine, il provvedimento riforma il regime delle incompatibilit  e amplia il catalogo delle attivit  compatibili con la professione di avvocato. A tal fine, vengono aggiunte cariche o funzioni quali amministratore unico o consigliere delegato di societ  di capitali, amministratore di condominio e agente sportivo. Viene confermata la compatibilit  con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche. Si armonizza, inoltre, la disciplina degli avvocati degli enti pubblici, rendendo obbligatoria l'iscrizione all'albo e prevedendo che le prestazioni professionali siano svolte esclusivamente in favore dell'ente di appartenenza.

A cura dell'avv. Pasquale Santoro

Giurispedia.it